
Deliberazioni della Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 1982

Programmazione in materia di acquisto di prestazioni sanitarie per l'esercizio 2024 e presa d'atto dei tetti di spesa.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli Interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Gestione Sanitaria Accentrata, dai Dirigenti delle Sezioni "Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport" e "Strategie e Governo dell'Offerta" e confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce quanto segue.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 dispone all'art 1, comma 174, che al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la Regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari.

Il comma 180 del citato articolo, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro).

Orbene, per la Regione sottoposta al piano di rientro l'art. 2, comma 80, della L 191/2009 prevede che gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Inoltre il comma 81 dell'art. 2 dispone: *"La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro"*.

Considerato che con la legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2, art. 1, è stato approvato l'Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l'allegato "Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012". Con l'Accordo la Regione si è impegnata ad attuare le misure previste dal Programma operativo del Piano di rientro, il cui monitoraggio è affidato, ai fini dell'istruttoria tecnica e per gli aspetti di competenza, al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 13 marzo 2005 e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 9 della suddetta Intesa.

Considerato altresì che la Giunta regionale con deliberazione (di seguito D.G.R.) n. 412 del 28/03/2023, avente ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. n.2/2011 – Programma operativo – Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa", è intervenuta con misure per il contenimento della spesa sanitaria negli ambiti di maggiore criticità, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario negli esercizi 2023 e 2024.

In particolare la D.G.R. n. 412/2023 ha dato mandato ai sensi del punto 8, lettera h) del deliberato alla

riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo:

1. il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;
2. il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali.

In ragione di quanto stabilito dal menzionato punto 8, lett. h) della D.G.R. 412/2023 sono stati emanati i seguenti atti, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario nell'esercizio 2023.

- A. Con la D.G.R. 16 maggio 2023, n. 659, recante "D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 valevole per l'anno 2023", è stato determinato il Fondo invalicabile di remunerazione regionale valevole per l'anno 2023 per l'acquisto di prestazioni da RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 pari ad € 199.612.769,98, complessivi, assegnato alle Aziende Sanitarie Locali:

FONDO UNICO DI REMUNERAZIONE INVALIDICABILE RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019	
ASL BA	64.127.249,20
ASL BT	16.980.932,22
ASL BR	18.058.244,98
ASL FG	27.596.607,60
ASL LE	43.430.854,62
ASL TA	29.418.898,86
TOTALE PUGLIA	199.612.769,98

Con la medesima D.G.R. sono stati forniti ai Direttori generali delle AA.SS.LL. indirizzi applicativi al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017.

- B. Con D.G.R. 12 giugno 2023, n. 808 "D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondi di remunerazione regionali per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la Salute Mentale età adulta ed età evolutiva valevoli per l'anno 2023" sono stati determinati i Fondi unici e invalicabili regionali di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alla salute mentale distinti per salute mentale adulto e salute mentale età evolutiva valevoli per l'anno 2023:

FONDO UNICO DI REMUNERAZIONE INVALIDICABILE SALUTE MENTALE ADULTI	
ASL BA	37.880.652,44
ASL FG	17.308.180,32
ASL BT	11.323.404,46
ASL BR	15.066.683,00
ASL TA	21.025.216,91
ASL LE	18.937.772,65
TOTALE REGIONALE	121.541.909,78

FONDO UNICO DI REMUNERAZIONE INVALICABILE SALUTE MENTALE ETA' EVOLUTIVA	
ASL BA	5.304.190,27
ASL FG	918.032,16
ASL BT	3.047.585,40
ASL BR	51.489,76
ASL TA	1.903.697,10
ASL LE	292.789,07
TOTALE REGIONALE	11.517.783,76

Contestualmente sono stati individuati per i Direttori generali delle AA.SS.LL. indirizzi applicativi, al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi dei predetti fondi, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017.

- C. In ordine al Fondo unico e invalidabile regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n. 10/2017 e s.m.i., con D.G.R. 12 giugno 2023, n. 809 "D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per le Dipendenze Patologiche valevole per l'anno 2023" è stato determinato il Fondo, fornendo anche ai Direttori generali delle AA.SS.LL. indirizzi applicativi per un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017:

FONDO UNICO DI REMUNERAZIONE INVALICABILE DIPENDENZE PATOLOGICHE	
ASL BA	2.762.471,94
ASL FG	3.013.334,36
ASL BT	1.041.438,93
ASL BR	1.512.261,79
ASL TA	1.439.782,79
ASL LE	3.873.295,70
TOTALE REGIONALE	13.642.585,51

- D. Con D.G.R. 12 giugno 2023, n. 810, con oggetto "D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale valevole per l'anno 2023 per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la Riabilitazione", è stato determinato il Fondo unico regionale valevole per l'anno 2023 per l'acquisto di prestazioni residenziali/ semiresidenziali/ambulatoriali/domiciliari dalle strutture private autorizzate ed accreditate per la riabilitazione extraospedaliera - Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, come da tabella:

FONDO UNICO DI REMUNERAZIONE INVALICABILE PRESTAZIONI DA PRESIDII DI RIABILITAZIONE	
ASL BA	35.748.350
ASL BT	9.927.768

ASL LE	12.331.459
ASL TA	28.259.682
ASL BR	8.376.213
ASL FG	36.341.938
TOTALE FONDO REGIONALE	130.985.409,99

Inoltre sono state impartite ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali indirizzi applicativi.

- E. Con la D.G.R. 12 giugno 2023, n. 831, successivamente modificata dalla D.G.R. 28 settembre 2023, n. 1334, avente ad oggetto "D.G.R. n. 831 del 12/06/2023 D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate HOSPICE valevole per l'anno 2023 - INTEGRAZIONE FONDO REGIONALE 2023", la Giunta regionale ha determinato il Fondo unico e invalicabile regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni da strutture Hospice autorizzate ed accreditate, fornendo ai Direttori generali delle AA.SS.LL. indirizzi applicativi al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi dei predetti fondi, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017:

FONDO UNICO DI REMUNERAZIONE INVALICABILE HOSPICE	
ASL BA	3.831.587,00
ASL BT	1.532.635,00
ASL FG	919.581,00
ASL LE	4.115.157,00
ASL TA	1.839.162,00
TOTALE REGIONALE	12.238.122,00

- F. Con D.G.R. 8 agosto 2023, n. 1202, avente ad oggetto "D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per l'Autismo di cui al RR n. 9/2016 valevole per l'anno 2023" è stato determinato per l'anno 2023 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i.,:

FONDO UNICO DI REMUNERAZIONE INVALICABILE	EX DGR N. 1416/2021 + 1 MLN EX DGR N. 1293/2022
ASL BA	394.278,17
ASL BT	
ASL BR	
ASL FG	1.643.240,46
ASL LE	2.006.800,97
ASL TA	
TOTALE REGIONALE	4.044.319,60

Sono stati inoltre stabiliti per i Direttori generali delle AA.SS.LL. indirizzi applicativi, al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e

regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017.

Visto che con D.G.R. 25 luglio 2022, n. 1045 "Determinazione del fondo unico di remunerazione per l'anno 2022, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime di ricovero (case di cura) da parte delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate, insistenti nell'ambito territoriale della Regione Puglia" la Giunta ha stabilito il fondo unico di remunerazione regionale per l'anno 2022, per le prestazioni da erogarsi in regime di ricovero, nel rispetto dei vincoli di bilancio e comunque nei limiti del consolidato anno 2021, tetto di spesa confermato anche per l'anno 2023:

FONDO UNICO DI REMUNERAZIONE INVALIDICABILE

Col. A	Col. B	Col. C		Col. D	Col. E	Col. F	Col. G
AA.SS.LL.	FONDO REGIONALE CITTADINI RESIDENTI CASE DI CURA PRIVATE	ALTRI	NOTE ALTRI	QUOTA INTEGRAZIONE FONDO 2% L. 19 DICEMBRE 2019 N. 157	FONDO REGIONALE CITTADINI NON RESIDENTI ALTA COMPLESSITA'	FONDO REGIONALE CITTADINI NON RESIDENTI MEDIA E BASSA COMPLESSITA'	TOTALE FONDO
ASL BA	109.092.672,00	7.500.000,00	P.S. Mater DEI	2.352.736,39	18.591.379,00	5.917.281,16	143.454.068,55
ASL BR	8.374.192,00	11.000.000,00	Fondazione S. Raffaele	173.881,89	50.419,00	99.697,36	19.698.190,25
ASL BT		9.417.657,00	Universo Salute				9.417.657,00
ASL FG	19.996.944,00	8.143.000,00	Unive Salute	426.078,86	316.263,00	2.018.299,22	30.900.585,08
ASL LE	57.171.393,00			1.116.862,62	1.081.991,00	1.225.325,36	60.595.571,98
ASL TA	67.534.149,00			1.455.759,32	3.518.815,00	3.084.914,56	75.593.637,88
	262.169.350,00	36.060.657,00			23.558.867,00	12.345.517,66	339.659.710,74

Per quanto concerne la fissazione dei limiti dei tetti di spesa, la Giunta regionale con deliberazione 22 dicembre 2022, n. 1946 ha stabilito, per l'anno 2023, il fondo unico di remunerazione regionale, per le prestazioni da erogarsi in regime ambulatoriale da parte degli erogatori privati accreditati, nel rispetto dei vincoli di bilancio e comunque nei limiti finanziari di quanto già assegnato negli anni 2021 e 2022:

AA.SS.LL.	TETTO INTRAREGIONALE	TETTO EXTRAREGIONALE	PRESTAZIONI DI DIALISI	TOTALE
ASL BA	32.038.030,95	1.069.015,73	18.084.988,79	51.192.035,47
ASL BR	8.900.305,97	36.284,31	2.220.000,00	11.156.590,28
ASL BT	10.930.682,52	76.420,33	2.766.530,59	13.773.633,44
ASL FG	7.922.174,42	494.875,65		8.417.050,07
ASL LE	26.914.192,00	181.998,87	6.852.064,03	33.948.254,90
ASL TA	15.862.191,17	73.207,24	9.900.000,00	25.835.398,41
TOTALE	102.567.577,03	1.931.802,13	39.823.583,41	144.322.962,57

Per quanto concerne l'acquisto di prestazioni termali, si conferma quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 1816 del 7 dicembre 2022:

PRESTAZIONI TERMALI		
Azienda Sanitaria Locale	Sede stabilimento termale	Tetto 2024
ASL BRINDISI	Torre Canne	2.329.302,03

ASL BT	Margherita di Savoia	2.607.594,68
ASL FOGGIA	Castelnuovo Daunia	870.626,00
ASL LECCE	Santa Cesarea	2.073.392,18
TOTALE		7.880.914,89

CASE PER LA VITA

Per quanto concerne la spesa sanitaria per le "Case per la Vita", al fine di perimetrare correttamente la spesa sanitaria e più correttamente quella sociale non di competenza del Fondo Sanitario nelle more dell'approvazione di specifico regolamento, la spesa massima ammissibile su base mensile per l'esercizio 2024 è pari alla spesa consuntiva 2023 ridotta del 20%.

Considerato che la D.G.R. n. 412/2023 è intervenuta con misure per il contenimento della spesa sanitaria negli ambiti di maggiore criticità, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario anche nell'esercizio 2024.

Visto

- l'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 che dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.
- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997;
- il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189, recante *"Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali"*;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"*, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

Rilevato che la programmazione regionale orientata alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario, *"costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica"*.

Vista la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 rubricato *"Tetti di spesa"* dispone:

"1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1."

Visti

- la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante

D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.

Tenuto conto di quanto stabilito al punto 8, lett. h), del deliberato della D.G.R. n. 412/2023.

Per quanto sopra esposto, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario nell’anno 2024 si propone alla Giunta regionale di individuare i tetti di spesa per l’anno 2024, confermando:

- l’importo dei Fondi di cui alle deliberazioni di Giunta regionale:
 - D.G.R. 16 maggio 2023, n. 659;
 - D.G.R. 12 giugno 2023, n. 808;
 - D.G.R. 12 giugno 2023, n. 809;
 - D.G.R. 12 giugno 2023, n. 810;
 - D.G.R. 12 giugno 2023, n. 831, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 1334/23;
 - D.G.R. 8 agosto 2023, n. 1202;
 - D.G.R. 25 luglio 2022, n. 1045;
 - D.G.R. 7 dicembre 2022, n. 1816;
 - D.G.R. 22 dicembre 2022, n. 1946;
- gli indirizzi applicativi impartiti ai Direttori generali delle AA.SS.LL. con la DGR di riferimento, al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi dei fondi, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all’esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017, confermando il termine di sottoscrizione dei contratti entro e non oltre il 30 aprile 2024, come stabilito dalla D.G.R. n. 1558/2023.

I tetti di spesa valevoli per l’anno 2024 di cui al presente provvedimento, trattandosi di conferma della spesa relativa all’anno 2023 o riduzione della stessa, non comportano maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, tenuto anche conto che rientrano nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L’impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II

Il presente provvedimento non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli Interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. d) e k), della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto presente in narrativa;
2. di individuare i tetti di spesa per l'anno 2024, confermando gli importi dei Fondi di cui alle deliberazioni di Giunta regionale, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario nell'anno 2024, così come riportati in narrativa;
3. di prevedere, per quanto concerne la spesa sanitaria per le "Case per la Vita", nelle more dell'approvazione di specifico regolamento, la spesa massima ammissibile su base mensile per l'esercizio 2024 è pari alla spesa consuntiva 2023 ridotta del 20%.
4. di confermare per l'anno 2024 gli indirizzi applicativi impartiti ai Direttori generali delle AA.SS.LL. con le deliberazioni di Giunta regionale richiamate in narrativa, al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi dei fondi, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 ;
5. di confermare il termine di sottoscrizione dei contratti entro e non oltre il 30 aprile 2024, come stabilito dalla D.G.R. n. 1558/2023 e prevedere parallelamente che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali procedano comunque a comunicazione con proprio atto entro il 28 febbraio alle strutture private il budget massimo assegnato;
6. di notificare il presente atto a cura della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul sito istituzionale della Regione Puglia;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente Servizio Gestione Sanitaria Accentrata

(Vittorio CIOFFI)

Il Dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport

(Benedetto G. PACIFICO)

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

(Mauro NICASTRO)

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

(Vito MONTANARO)

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli Interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19

(Rocco PALESE)

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli Interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19 relatore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa specificato:

1. di prendere atto di quanto presente in narrativa;
2. di individuare i tetti di spesa per l'anno 2024, confermando gli importi dei Fondi di cui alle deliberazioni di Giunta regionale, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario nell'anno 2024, così come riportati in narrativa;
3. di prevedere, per quanto concerne la spesa sanitaria per le "Case per la Vita", nelle more dell'approvazione di specifico regolamento, la spesa massima ammissibile su base mensile per l'esercizio 2024 è pari alla spesa consuntiva 2023 ridotta del 20%.
4. di confermare per l'anno 2024 gli indirizzi applicativi impartiti ai Direttori generali delle AA.SS.LL. con le deliberazioni di Giunta regionale richiamate in narrativa, al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi dei fondi, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 ;
5. di confermare il termine di sottoscrizione dei contratti entro e non oltre il 30 aprile 2024, come stabilito dalla D.G.R. n. 1558/2023 e prevedere parallelamente che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali procedano comunque a comunicazione con proprio atto entro il 28 febbraio alle strutture private il budget massimo assegnato;
6. di notificare il presente atto a cura della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul sito istituzionale della Regione Puglia;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO